

Il Presidente della Giunta regionale, sig. Dino VIÉRIN, richiama il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n° 1 recante “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta”.

Fa presente che l’art. 74 del Regolamento suddetto stabilisce che le disposizioni relative al controllo di gestione (TITOLO IV) si applicano con le modalità e le gradualità previste dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 3, della l.r. 40/97.

Rileva che l’art. 7, comma 3, della l.r. 40/97 prevede che la Giunta regionale definisca i criteri generali del controllo di gestione.

Ritiene la necessità di avviare in modo graduale tale processo.

Richiama la deliberazione n° 395 del 14 febbraio 2000 ad oggetto “Intesa tra Regione e Consiglio permanente degli enti locali in merito ad un progetto di formazione sulla nuova disciplina contabile e di sperimentazione del relativo programma informatico. Approvazione del relativo protocollo (art. 67 l.r. 54/1998) e prenotazione dell’impegno di spesa.”

Precisa che il Servizio finanziario, contabile e di controllo sugli atti della Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile ha evidenziato che, anche in relazione ai risultati conseguiti in seguito alla formazione e sperimentazione prevista dall’intesa suddetta, è emerso:

1. che alcune norme contenute nel tit. IV del r.r. 1/99 sono utili o necessarie oltre che per l’attivazione del controllo di gestione anche per la programmazione e per la gestione finanziaria degli Enti per le seguenti motivazioni:
 - le macroprevidioni di spesa, iscrivibili nei centri di responsabilità del bilancio finanziario ai sensi dell’art. 6 c. 6 del r.r. 1/99, necessitano di una lettura e di una gestione di dettaglio attraverso la relazione previsionale e programmatica, come indicato nell’art. 31 del regolamento stesso;
 - deve essere, in ogni caso, possibile per gli enti predisporre il piano esecutivo di gestione;
 - un sistema di contabilità analitica costituisce un utile supporto per la gestione dei programmi e dei progetti della relazione previsionale e programmatica e dei centri di costo del piano esecutivo di gestione.
2. che le funzionalità e le potenzialità del programma informatico unico che verrà messo a disposizione da parte del CELVA agli enti locali valdostani per la predisposizione del bilancio per il triennio 2001/2003 permettono di ottenere direttamente i dati contenuti nel quadro generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica seppur in forma grafica differente e con esclusione della distinzione obbligatoria delle spese correnti in consolidate e di

sviluppo, peraltro non più prevista dall'ordinamento finanziario e contabile vigente.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n° 2228 del 23 giugno 1997 ad oggetto "Approvazione dello schema di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 20 novembre 1995, n°48" con la quale sono stati approvati, appunto, gli schemi di relazione previsionale e programmatica.

Rileva l'opportunità, al fine di permettere un avvio utile ed equilibrato della nuova contabilità negli enti locali, di introdurre l'articolazione della relazione previsionale e programmatica in centri di costo da gestire attraverso la contabilità analitica e di permettere di derogare alla struttura formale del quadro generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal proprio Presidente;

Atteso che la presente deliberazione già sottoposta all'esame della Giunta regionale il 2/10/2000 per la successiva acquisizione del parere preventivo del Consiglio permanente degli enti locali;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali nella riunione in data 24/10/2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 13 gennaio 2000, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 2000 e per il triennio 2000/2002, con l'attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamati i decreti legislativi nn. 320/94 e 44/98;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio del Servizio finanziario, contabile e di controllo sugli atti della Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 - lett. e) e 59 – comma 2 – della l.r. 45/1995 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di stabilire che:
 - gli articoli 31, 34 c. 1 lett. a), 35, 36, 38 c. 1, 39 del titolo IV del r.r. 1/99 sono applicabili quale prima fase di attivazione del controllo di gestione e

per le finalità connesse alla gestione del bilancio finanziario e della relazione previsionale e programmatica, a decorrere dalla predisposizione di tali documenti per il triennio 2001/2003, dando atto che spetta ai regolamenti di contabilità degli enti disciplinare le modalità della loro applicazione;

- Il quadro generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane può essere predisposto in forma grafica difforme dai modelli approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2228 del 23.6.1997, purché contenga tutti i dati richiesti ad eccezione della distinzione delle spese correnti in consolidate e di sviluppo;

TV/sb